

Ritenuto pertanto necessario adottare subito un Regolamento per le sedute del C.E. che contempli anche la possibilità di svolgimento a distanza delle sedute di Comitato Esecutivo;

Considerato al riguardo che

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali dell'ente locale, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuto quindi possibile prevedere che la riunione dell'Organo si possa svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in videoconferenza;

Visto l'art. 35 della L.p. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m. recante "Principi per la democratizzazione la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo" – che dispone che "la Giunta provinciale determina con regolamento interno le modalità del proprio funzionamento";

Ricordato che l'art. 1 comma 2 della medesima legge dispone che "...In relazione a quanto disposto dall'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali), le disposizioni di questa legge si applicano altresì all'attività amministrativa degli enti locali...";

Esaminata la proposta di regolamento per il funzionamento del Comitato Esecutivo, composto di n. 10 articoli, allegato al presente atto, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2 e s.m..

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme.

Vista la L.p.3/2006 e s.m.

Visto l'unito parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 185 della L.r. n. 2/2018 con l'attestazione che non è necessario il parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di poter applicare sin da subito, se necessario, in particolare le disposizioni di cui all'art. 5;

Con l'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per il funzionamento del Comitato Esecutivo della Comunità territoriale della val di Fiemme, composto di n. 10 articoli allegato al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale.
2. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n. 2, per le motivazioni espresse in premessa.

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** attestando che **non è necessario il parere di regolarità contabile** in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Cavalese, li 19.03.2020

Il Responsabile Servizio Affari Generali
f.to dott. Mario Andretta

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE DESIGNATO

ing. Elisa Sardagna

IL SEGRETARIO

dott. Mario Andretta

IL PRESIDENTE

Giovanni Zanon